IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante *"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "*Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)";*

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";*

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286*;*

VISTO in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda della SIG.RA ANDREA MICIJA**,** cittadina serba, volta a richiedere, per l'esercizio in Italia dell'attività di "*Acconciatore*" (disciplinata dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174), il riconoscimento del titolo professionale, denominato "POLOZENOMISPITU U STRUCNOJSKOLI" (DIPLOMA TRIENNALE DI SUPERAMENTO DELL'ESAME FINALE PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE TECNOLOGICO DI BANJA LUKA DELLA REPUBBLICA SRPSKA - REPUBBLICA SERBA DI BOSNIA ED ERZEGOVINA), rilasciato nella sessione di giugno 2005;

VISTI i tre "CERTIFICATI DI COMPLETAMENTO (PAGELLE)", ognuno denominato "CBJEDOHACTBO" e recante, per ciascun anno di frequenza del predetto corso di studi, l'elenco delle materie studiate e la relativa votazione ottenuta;

CONSIDERATO l'ottenimento da parte della richiedente, con il riferito diploma, del terzo livello della qualifica professionale dell'indirizzo di studio "*Servizi personali*" dell'attività di "*Parrucchiera per donna*".

STABILITO che la SIG.RA MICIJA ha presentato la debita Dichiarazione di Valore in loco del citato titolo di formazione, presentato al riconoscimento;

RITENUTO di dover precisare al riguardo che l'Ambasciata d'Italia a Sarajevo ha rilasciato tre versioni della "DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO REG. N. 12/2017 DELL'1/03/2017", considerando infine corretta ed efficace la terz'ultima, ossia quella ricevuta il 20 luglio 2017; in proposito, una relazione di chiarimento, in cui l'Autorità consolare ha indicato le integrazioni e le correzioni apportate, preannunzia la versione definitiva di tale documento, nella quale è scritto che le precedenti due Dichiarazioni, recanti stesso numero di protocollo e data di emissione, sono però da ritenersi nulle.

VISTA pertanto la "DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO REG. N. 12/2017 DELL'1/03/2017", con cui l'Ambasciata d'Italia a Sarajevo ha attestato l'autenticità del diploma professionale conseguito dalla SIG.RA ANDREA MICIJA, confermando inoltre che la relativa Scuola frequentata, su indicata, è un Istituto statale riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e della Cultura della Repubblica Srpska, iscritto nel registro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della medesima Repubblica n. 30 del 6/06/2002;

VISTE le ulteriori informazioni contenute in tale dichiarazione circa la tipologia di formazione professionale impartita dal predetto Istituto scolastico, secondo cui lo stesso fino all'anno 2010 rilasciava uno specifico Diploma per lo svolgimento dell'attività di acconciatura maschile, mentre dal 2011 il corso di studi è stato unificato e pertanto il rilascio del relativo titolo di formazione consente l'esercizio della professione in entrambi gli ambiti dell'acconciatura;

CONSIDERATO dunque che il Diploma della SIG.RA ANDREA MICIJA è stato rilasciato il 1 giugno 2005 (n. protocollo 295-17/2005) ed il relativo corso di studi ha avuto la durata legale di tre anni (2002-2005), e che per poter essere ammessi allo stesso occorre il possesso del diploma di Scuola Secondaria Inferiore che si consegue dopo otto anni di scolarità, dalla prima classe della Scuola Primaria;

CONSIDERATE le ulteriori informazioni rese nella medesima Dichiarazione, stabilenti che a conclusione del corso di formazione professionale, indirizzo "*Servizi per le persone*", l'interessata ha sostenuto e

superato gli esami relativi al terzo livello di qualifica professionale di "*Parrucchiera per donna*" con la media del cinque, equivalente ad ottimo;

STABILITO, sempre nella nominata dichiarazione di valore, che, in base all'ordinamento locale, il possesso del riferito diploma, la cui validità è riconosciuta in tutto il territorio della Bosnia Erzegovina, è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di *"Parrucchiera per Donna*" e che di conseguenza abilita l'interessata allo svolgimento autonomo di tale professione;

ATTESO che non è stato possibile valutare l'esperienza professionale acquisita in Italia dalla richiedente, in quanto svolta con la qualifica di "*apprendista parrucchiera*", conseguentemente al contratto, ottenuto per tale livello professionale, presso l'impresa di "FEDCHENKO OLGA", al termine dell'apprendistato, iniziato presso l'impresa "AGNELLI LORENZO";

RITENUTO inoltre di non poter considerare l'esperienza lavorativa italiana della SIG.RA ANDREA MICIJA poiché dalla visura camerale, effettuata presso il Registro imprese di Torino, è emerso che la Sig.ra FEDCHENKO risulta titolare firmatario dell'impresa "FEDCHENKO OLGA", ma con responsabile tecnico estetista, nominato il 29 febbraio 2016; ne consegue che l'impresa non è abilitata alla professione di "*Acconciatore*", in rispetto della normativa nazionale vigente;

VISTA la delibera assunta in data 13 ottobre 2017 dalla Conferenza di servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente al parere espresso dai rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria CONFARTIGIANATO E CNA – BENESSERE, con la quale oltre a ritenere, ai sensi del citato d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di formazione presentato al riconoscimento, unitamente all'esperienza professionale maturata in Bosnia, idoneo a consentire in Italia l'esercizio dell'attività di "*Acconciatore*", di cui alla Legge n. 174/2005, si è anche determinato di accogliere la domanda della SIG.RA ANDREA MICIJA;

TENUTO CONTO dell'imposta di bollo, stabilita in € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) che è stata regolarmente corrisposta dalla SIG.RA SIG.RA ANDREA MICIJA al momento della presentazione della domanda di riconoscimento;

DECRETA

Articolo 1

1. Con il presente provvedimento, alla SIG.RA ANDREA MICIJA, con cittadinanza serba, nata a SLAVONSKI BROD HRVATSKA (CROAZIA) il 5 aprile 1988, viene riconosciuto, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007, il *"DIPLOMA TRIENNALE PROFESSIONALE – INDIRIZZO: SERVIZI PER LE PERSONE-QUALIFICA: PARRUCCHIERA PER DONNA"*, riferito in preambolo, unitamente all'esperienza professionale maturata in Bosnia, quale titolo di formazione valido per l'esercizio in Italia dell'attività di *"Acconciatore",* disciplinata dalla Legge n. 174/2005,

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

Roma, 20 novembre 2017

AO/